

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 128

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione del Parco Urbano del Comune di Vibo Valentia e strutture annesse, per la durata di anni 9 (nove).

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di agosto presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) l'Arch. Claudio Sergio Decembrini, nato a Vibo Valentia il giorno 14 settembre 1952 (codice fiscale: DCM CLD 52P14 F537Y), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile dei Settori 5 e 6; giusta delega prot. n. 38829 del 23 agosto 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Cesare Speciale (C.F. SPZ CSR 81L08 F537G), nato a Vibo Valentia il giorno 08 luglio 1981, residente in Vibo Valentia, Via Sandro Pertini, n. 14, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Titolare dell'Impresa Individuale "Piccolo Mondo Antico", con sede legale in Vibo Valentia, Via Degli Artigiani, 1 (partita IVA 03467180794), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia (VV), in data 17 dicembre 2015, con il numero R.E.A. 172236; giusta dichiarazione resa in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che si trova depositata agli atti di questo Comune, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Affidatario”.

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Vice Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che il Comune è proprietario dell’intera struttura denominata ”Parco Urbano” posto in località Moderata Durant di Vibo Valentia;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 580 del 19 maggio 2016, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della gestione del Parco Urbano e strutture annesse, con il criterio di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in caso di un unico partecipante;

- che con la stessa determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 580 del 19 maggio 2016, sono stati approvati, altresì, lo schema del bando ed il capitolato d’oneri;

- che tale procedura non comporta per il Comune nessuna spesa, bensì un’entrata pari al canone offerto in sede di gara;

- che con verbali di gara n. 1 (seduta pubblica) del 07 giugno 2016, n. 2 (seduta riservata) del 07 giugno 2016 e n. 3 (seduta pubblica) del 09 giugno 2016, la gara è stata aggiudicata, provvisoriamente, alla ditta individuale “Piccolo Mondo Antico” che ha conseguito un punteggio complessivo di

75/100, con un canone annuo da corrispondere al Comune di Vibo Valentia di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00);

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 668 del 13 giugno 2016, sono stati omologati i verbali di gara anzidetti e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione del Parco Urbano di località "Moderata Durant" in Vibo Valentia, in favore dell'Affidatario per un periodo di anni 9 (nove), alle condizioni riportate negli atti di gara ed a quelle offerte in sede di gara;

- che l'Affidatario ha dichiarato, in sede di gara, di aver preso visione dei luoghi dove intendono eseguirsi i servizi;

- che l'Affidatario ha dichiarato di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Affidatario, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Affidatario, richieste, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., con nota prot. d'ingresso n° 24582 del 17 giugno 2016, all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, in applicazione al protocollo di legalità stipulato tra il Comune di Vibo Valentia e la locale Prefettura.

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 3801563, regolare certificato DURC, con scadenza 28 settembre 2016;

- che l'Affidatario ha dichiarato, in sede di gara, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – ex art. 17 della legge

12/03/1999, n. 68.

- che in data 16 giugno 2016, a mezzo verbale, redatto ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle parti (RUP e impresa affidataria), è stata disposta ed accettata la consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge, verificando, in contraddittorio con la ditta aggiudicataria, le condizioni dei luoghi oggetto dei lavori di gestione;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 6 - Ambiente;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il legale rappresentante della ditta individuale "Piccolo Mondo Antico", sig. Cesare Speciale, ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune e l'Affidatario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Affidatario, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune dà in affidamento alla ditta, come sopra costituita e rappresentata, che accetta, l'appalto per la gestione dell'intera struttura comunale, interamente recintata, costituita dal Parco Urbano, che ha una estensione di circa mq 80.000.

Il Parco Urbano è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come dettagliatamente riportato in apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti prima della consegna. Lo scopo è quello di ottimizzare la fruizione del Parco Urbano di Vibo Valentia e rendere lo stesso sicuro attraverso: la creazione di servizi, una puntuale manutenzione, un miglioramento estetico e l'organizzazione di vari eventi culturali e di animazione.

Il Comune intende inoltre concedere la possibilità di installare un chiosco per somministrazione bevande e alimenti, nonché giostrine, a pagamento e non, a fronte della cura e manutenzione degli stessi, mantenendo la struttura in condizioni di sicurezza.

Al termine del contratto la struttura dovrà essere smontata, salvo che il Comune manifesti interesse ad acquisirla.

ARTICOLO 5: Durata dell'affidamento.

La durata dell'affidamento è stabilita in anni 9 (nove), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. E' escluso il rinnovo tacito.

L'affidamento del servizio può essere prorogato per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni, previa verifica, da parte dei Settori Comunali competenti, dei servizi resi dal soggetto gestore.

Al termine dell'affidamento, l'area rientrerà nella disponibilità del Comune.

L'Affidatario deve consegnare le opere e gli impianti in buono stato di manutenzione con esclusione di qualsiasi indennizzo.

ARTICOLO 6: Canone o contributo.

Per l'affidamento in gestione del Parco Urbano, il Comune, a seguito delle risultanze della gara esperita, percepirà dalla ditta aggiudicataria un canone

annuo di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) pari all'importo complessivo di aggiudicazione, da corrispondere entro dieci giorni dalla stipula del contratto.

Il canone annuo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Le annualità successive dovranno essere pagate ogni semestre anticipatamente entro 10 giorni dalla scadenza.

In caso di ritardato pagamento, fatta salva la facoltà del Comune di contestare l'inadempimento, l'Affidatario dovrà corrispondere l'interesse legale.

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) L'Affidatario espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine il Comune provvederà a comunicare all'Affidatario l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Affidatario.

L'appalto si intende affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme e con le modalità, in quanto applicabili, contenute nel Capitolato d'Oneri, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 -Tecnico n. 580 del 19 maggio 2016 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna, e che viene

allegato al presente contratto in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale.

Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se materialmente non allegati, tutti i documenti di gara ed in particolare il progetto - offerta presentato, l'offerta economica ed il verbale di consegna della gestione in via d'urgenza, redatto in data 16 giugno 2016.

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Affidatario si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9: Disciplina del servizio.

1. L'Affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla gestione, custodia e sorveglianza delle strutture e delle attrezzature esistenti all'interno del Parco Urbano, alla manutenzione ordinaria delle aree a verde, a quella degli impianti tecnologici ivi esistenti, esclusa la pubblica illuminazione, ed alla custodia del giardino atta a prevenire danneggiamenti a piante o cose da parte del pubblico presente;

2. L'Affidatario si impegna alla realizzazione di un chiosco per la somministrazione di bevande ed alimenti, da posizionare sulla zona pavimentata, avente una superficie coperta massima di mq. 50,00, nel rispetto del progetto presentato ed aggiudicato in sede di gara;

3. L'Affidatario si impegna, per ogni variazione da apportare al chiosco realizzato, a chiedere la preventiva autorizzazione al Comune;

4. Il Comune si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati dall'esecuzione di lavori eseguiti dal gestore e non preventivamente autorizzati. Alla fine del contratto si procederà alla riconsegna mediante apposito verbale di constatazione dello stato di buona conservazione e di perfetta efficienza;

5. L'Affidatario avrà l'obbligo:

a) di provvedere a proprie spese all'acquisto e all'installazione della struttura e annessi arredi;

b) di munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni, ecc. per l'utilizzo del chiosco-bar;

c) di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'area affidata a proprie spese e per tutta la durata del servizio;

d) di provvedere al taglio dell'erba ed allo smaltimento degli sfalci secondo la normativa vigente, all'irrigazione, alla pulizia e alla tenuta in perfetto ordine del Parco Urbano e dell'area di sua pertinenza;

e) di tenere il manufatto e i relativi impianti e arredi in buono stato di manutenzione, provvedendo alla continua manutenzione ordinaria e straordinaria;

f) di realizzare il chiosco entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto;

g) di attivare l'esercizio entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto;

h) di accollarsi tutte le spese per realizzazione delle reti idriche e fognarie, delle reti elettriche e di illuminazione e quant'altro necessario per l'attivazione del chiosco, dell'area ludica e dei servizi igienici.

Sono pure a carico dell'Affidatario le spese per le utenze (acqua, luce, nettezza urbana, ecc.);

i) di corrispondere al Comune la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, limitatamente al chiosco da installare;

j) di dotare convenientemente il chiosco-bar di prodotti di abituale consumo e di buona qualità. La conduzione dovrà essere tenuta con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico sanitaria;

k) di attrezzare parte dello spazio in dotazione con giostrine in legno/plastica (almeno n. 1 scivolo, n. 1 altalena, n. 1 gioco a molla), libere e fruibili, posizionate su base smorza-cadute, senza alcun tipo di pagamento, nonché di giostrine a pagamento o giochi gonfiabili a norma di legge con tariffe che saranno concordate con l'Amministrazione Comunale;

l) tutte le spese per la fornitura e la manutenzione delle attrezzature, ivi comprese quelle relative all'illuminazione del chiosco, sono a totale carico dell'Affidatario;

m) di garantire l'apertura quotidiana della struttura nei seguenti orari: 7,00 – 22,00; eventuali variazioni all'orario dovuti alla realizzazione di eventi e/o manifestazioni dovranno essere preventivamente comunicati al Comune;

n) di consentire il libero e gratuito accesso negli orari di apertura;

o) il Comune si riserva l'eventuale organizzazione di propri eventi;

p) di munirsi di apposita assicurazione della struttura contro il rischio incendio e R.C.T.. Copia della polizza dovrà essere esibita al Comune ogni anno.

q) di installare, a propria cura e spesa, idonei servizi igienici prefabbricati,

costituiti da almeno n. 1 wc uomo, n. 1 wc donna/disabile, e di mantenerli in perfetto stato.

6. Tutte le riparazioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, sono a carico dell'Affidatario. In caso di riparazioni, l'Affidatario dovrà tollerarle anche se comportano una sospensione dell'attività, senza diritto ad alcun corrispettivo;

7. Il Comune si riserva la facoltà, sulla base di un buon andamento della gestione, di rinnovare il servizio alla scadenza per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, fatta salva la normativa vigente in materia, ridefinendo il relativo canone annuo. Il rinnovo è effettuato sulla base di un'esplicita volontà del Comune e su richiesta dell'interessato da produrre almeno tre mesi prima della scadenza, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività. Il servizio può essere revocato in qualsiasi tempo per motivi di pubblico interesse, senza che all'Affidatario sia dovuto rimborso o indennizzo alcuno. In caso di mancato rinnovo alla scadenza, il titolare è tenuto a lasciare libera l'area occupata dal chiosco e da ogni eventuale attrezzatura di proprietà, a sua cura e spese.

ARTICOLO 10: Carattere dei servizi.

L'Affidatario del Parco Urbano e delle strutture annesse potrà proporre la realizzazione di ulteriori interventi, comunque necessari, utili ed apprezzabili per il funzionale utilizzo dell'area previa richiesta ed autorizzazione da parte del Comune e sotto la sorveglianza dell'Ufficio tecnico Comunale.

All'Affidatario del Parco Urbano e delle strutture annesse è riconosciuta la facoltà: della gestione di giochi sorvegliati per bambini, l'uso dei locali esistenti da utilizzarsi eventualmente quale punto di ristoro, noleggio

biciclette, organizzazione di eventi finalizzati alla socializzazione e formazione culturale e sociale dei cittadini. E' fatto divieto assoluto l'installazione di slot - machine all'interno della Parco Urbano e nelle sue strutture.

ARTICOLO 11: Responsabilità dell’Affidatario.

Il gestore, oltre alla corresponsione del canone annuo, dovrà obbligatoriamente svolgere, nell'area oggetto del presente contratto, i seguenti servizi:

- a) Servizio di apertura, chiusura e sorveglianza del Parco Urbano, di cui dovrà essere garantito il libero accesso a tutti, negli orari e nei giorni stabiliti dalla Giunta Comunale, ivi compresi i festivi;
- b) Servizio di gestione e manutenzione ordinaria dei servizi igienici del Parco Urbano, con apertura degli stessi in corrispondenza degli orari di apertura;
- c) Servizio di cura e manutenzione del verde;
- d) Manutenzione ordinaria delle recinzioni;
- e) Manutenzione ordinaria delle pavimentazioni in genere, delle bordure delle aree a verde e dei parapetti, con azioni sugli intonaci e tinteggiature;
- f) Manutenzione ordinaria delle apparecchiature igienico-sanitarie;
- g) Manutenzione ordinaria dell’arredamento mobile e non, delle attrezzature, giochi, panchine;
- h) Manutenzione ordinaria di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree e/o cespugli;
- i) Tutela igienica e relativo smaltimento del fogliame e rifiuti solidi urbani;
- j) Cura delle piante con eliminazione periodica delle infestanti;

k) Lavorazione del terreno e relativa concimazione;

l) Potatura e cura delle siepi e delle piantagioni.

m) Innaffiatura delle aree a verde;

Per il conseguimento dei fini inerenti la cura di cui ai punti da c) ad m), l'Affidatario dovrà eseguire la manutenzione con idonei mezzi e attrezzature proprie, ovvero potrà avvalersi di soggetti terzi con specifica esperienza nel settore. Il Comune si riserva di fare eseguire la potatura degli ulivi, con personale di fiducia o con altre ditte. La raccolta delle olive, sarà effettuata con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.

n) Pagamento delle forniture di energia elettrica, idrica (solo per l'attività di bar-ristoro), tarsu (solo per l'attività di bar-ristoro).

La realizzazione, l'installazione, l'allestimento, l'arredo e la gestione delle strutture e degli impianti necessari allo svolgimento dei suddetti servizi, sono ad esclusiva cura ed a totale onere dell'Affidatario, che dovrà provvedere anche, sempre a propria cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei servizi e degli eventi di cui sopra.

Tutti i servizi ed i lavori oggetto dell'appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o venire abbandonati, anche nelle circostanze di sciopero del personale dipendente dell'aggiudicatario. In tali evenienze, l'Affidatario si atterrà a quanto stabilito dalla legge n° 146 del 12 giugno 1990 e dal D.P.R. n° 333 del 3 agosto 1990, trattandosi di attività rientranti tra i servizi pubblici essenziali.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del gestore custoditi nella struttura e per eventuali atti vandalici e di

danneggiamento.

ARTICOLO 12: Orario dell'attività del Chiosco.

L'orario dell'attività dovrà conformarsi a quello previsto per gli altri pubblici esercizi come stabilito dalla legge e dalle ordinanze comunali.

L'orario effettuato deve essere comunicato al Comune e deve essere reso noto al pubblico.

ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

L'Affidatario, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2, lettera p) e dall'art. 16 del capitolato d'oneri, ha presentato, in originale, polizza assicurativa R.C.T. n. 360964789, rilasciata in Vibo Valentia, in data 12 agosto 2016, dalla compagnia di Assicurazioni Generali Italia S.p.A., Agenzia di Lamezia Terme (CZ), dalla quale risulta una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti massimali:

- polizza RC verso terzi, per un massimale di €. 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00);
- polizza RC verso prestatori di lavoro per un massimale di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

ARTICOLO 14: Divieto di Cessione.

E' fatto espresso divieto di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, i diritti derivanti dal presente contratto, a qualunque titolo, a pena di risoluzione automatica. Sono fatti salvi i casi di trasferimento dei diritti a favore degli eredi in caso di successione di morte.

ARTICOLO 15: Penalità.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.

ARTICOLO 16: Risoluzione del contratto.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- a) impiego di personale non sufficiente, o non idoneo, a garantire il livello di efficienza di tutti i servizi, come richiesto dal Comune;
- b) uso di attrezzature e mezzi non idonei e comunque tali da non prevenire infortuni e danni;
- c) esecuzione dei servizi in modo difforme da quanto dichiarato e proposto in sede di gara o, comunque, in contrasto con le previsioni dell'allegato capitolato;
- d) subappalto parziale o totale del servizio non autorizzato.

ARTICOLO 17: Controversie.

Per la soluzione di eventuali controversie che potranno sorgere in ordine alla gestione, le parti concordano di fare ricorso al competente Foro di Vibo Valentia.

ARTICOLO 18: : Spese contrattuali.

Sono a completo carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nonché l'imposta di bollo, di registrazione e diritti di segreteria.

ARTICOLO 19: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che per la registrazione del presente atto, l'imposta di registro è pari al 3% del canone novennale.

ARTICOLO 20: Richiami.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Bando di Gara ed al Capitolato d'Oneri, allegato al presente atto in formato digitale. Si applicano inoltre i regolamenti del Comune di Vibo Valentia e le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

- PER IL COMUNE: **Arch. Claudio Sergio Decembrini in qualità**

- L'AFFIDATARIO: **Sig. Cesare Speziale**

- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**